

IL SINDACO

II SEGRETARIO COMUNALE



## COMUNE DI VEZZANO

### REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER”

#### Art. 1 Finalità

1. Il comune sostiene mediante la concessione di sussidi il ”nido familiare – servizio *tagesmutter*” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

#### Art. 2 Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa **tra i tre anni tra i 3 mesi e i 3 anni**, o che al compimento del terzo anno di età non possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento:

- a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
- b) per almeno 40 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;
- c) per un massimo di 100 ore per mese.

2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all’articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà variare i limiti orari mensili, e il monte orario mensile massimo, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

#### Art. 3 Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell’art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l’utilizzo dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).

3. La Giunta comunale, stabilirà annualmente l'entità del sussidio orario che sarà determinato fra un importo minimo e uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale. Il contributo sarà quantificato per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF

4. Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente alla cooperativa sociale iscritta all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 titolare del servizio.

5. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia debitamente documentata.

6. In caso di situazioni di particolare disagio socio – economico e di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico .

#### Art. 4

##### Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il 31 agosto di ogni anno indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'I.C.E.F del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il comune provvede alla valutazione delle domande sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo avverrà sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

#### Art. 5

##### Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal comune.

#### Art. 6

##### Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.